



COMUNE DI ROSAZZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
E SVAGO E SULLE SALE GIOCHI**

Approvazione:

Approvato con deliberazione C.C. N° 2 del 24/02/2015

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE | Pag. 3 |
| Art. 2 – DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI | Pag. 3 |
| Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO | Pag. 3 |
| Art. 4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI ED ALTRI | Pag. 3 |
| Art. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO | Pag. 4 |
| Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | Pag. 5 |
| Art. 7 – ORARI DELL'ATTIVITA' | Pag. 6 |
| Art. 8 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO | Pag. 6 |
| Art. 9 – SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' | Pag. 7 |
| Art. 10 – REVOCA DELLA LICENZA | Pag. 7 |
| Art. 11 – SANZIONI | Pag. 7 |
| Art. 12 – NORME FINALI | Pag. 8 |
| Art. 13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA | Pag. 8 |
| Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI | Pag. 8 |

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

Art. 2 – DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento, per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento (es. juke box, cine box e simili) ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di eventuali apparecchi automatici meccanici da gioco (calcio balilla, flippers, bigliardini e simili).

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
- Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/31 n. 773 approvato con Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940;
- Art. 38, commi 1 e 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del DL 04 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.;
- DL 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici"

Art. 4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI ED ALTRI

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione, al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi è consentita nei seguenti casi:
 - prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto all'attività di sala giochi, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari od inferiore ad un quarto della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata prevalentemente nei confronti di chi non usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;

- l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati.
- 2. Gli orari della sala giochi non possono eccedere gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato;

Art. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:
 - distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da parchi gioco, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi. La misurazione delle distanze deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve;
 - i locali devono essere ubicati esclusivamente al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti tra maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
 - l'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100 % della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 mt dal locale;
 - I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui al TULPS in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività;
 - Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a mt. 2,70;
 - I rapporti aero illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8;
 - Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. N° 52/00 e s.m.i., D.G.R. N° 9-11616 del 02/02/2004) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali;
2. Non è consentito l'insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazione di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17/12/1992 n° 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n° 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
4. Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova di sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi, non previsti in via generale nel presente regolamento;
5. E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi, necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Comune di Rosazza, deve contenere le seguenti informazioni:
 - generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale e, nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di legale rappresentante di società legalmente costituita, denominazione sociale, sede legale e codice fiscale della medesima;
 - ubicazione, capienza e titolo disponibilità dei locali sede dell'esercizio con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a servizi, dell'area privata destinata a parcheggio.
2. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - cartografia della zona con indicazione dell'immobile;
 - n. 1 planimetria dei locali e del parcheggio in scala 1/100, riportanti le superfici e la loro destinazione, datate e firmate dal richiedente;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS e all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. del richiedente, dell'eventuale rappresentante e, in caso di società, di tutti coloro facenti parte della società ed indicate all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
 - dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico-sanitaria dei locali nonché la loro compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso;
 - dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento
 - dichiarazione della sorvegliabilità dei locali (ai sensi del D.M. 17/12/1992 n° 564, modificato dal D.M. 05/08/1994 n° 534) mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione;
 - dichiarazione del numero e del tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla vigente normativa;
 - Valutazione di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. N° 52/00 e s.m.i., D.G.R. N° 9-11616 del 02/02/2004;
 - Certificato di prevenzione incendi (per i locali con capienza superiore a 100 persone).
3. L'ufficio comunale competente, entro **60 giorni** dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), provvederà a notificare al soggetto richiedente la comunicazione di accoglimento dell'istanza o, se del caso, diniego motivato.
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al comma precedente, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco compilando (in duplice copia datata e sottoscritta) elenco degli apparecchi con indicazione della tipologia e fotocopie dei codici identificativi e dei relativi nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S.
5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro **15 giorni** dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma e il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro **6 mesi** dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio dando comunicazione scritta al Comune dell'avvio dell'attività.

Art. 7 – ORARI DELL'ATTIVITA'

1. L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima: dalle ore 14,00 alle ore 22,00.
2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune e entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere rideterminati con ordinanza del Sindaco.

Art. 8 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

1. In tutte le sale giochi devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore competente per zona, e vidimata dal Servizio Comunale competente;
 - tariffe e regolamenti dei giochi installati, eventualmente esposte su ogni singolo apparecchio;
 - cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - cartello con l'indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:
 - impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - rispettare gli orari di apertura e chiusura, in base a quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento, cessando contestualmente la somministrazione di alimenti e bevande autorizzata;
 - apporre al/agli ingresso/i del locale o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche. Dette vetrofanie, il cui costo è a carico dell'esercente, dovranno essere conformi ai modelli approvati dall'A.A.M.S.
3. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto ai sensi dell'art.51 della Legge n° 3 del 16/01/2003;
4. Sono vietati l'installazione e l'uso di congegni automatici simiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per giochi leciti stabiliti dalle norme statali in vigore. E' specificatamente vietata l'installazione di distributori "Gratta e Vinci", se posizionati all'esterno del locale.
5. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. N° 52/00 e s.m.i., D.G.R. N° 9-11616 del 02/02/2004)

Art. 9 – SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal vigente regolamento;
2. Il subentro può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune, Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L. n° 241/90 e s.m.i., e sempre che non siano state apportate modifiche ai locali sede di attività;
3. Nel caso siano state apportate modifiche sostanziali o parziali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 10 – REVOCA DELLA LICENZA

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui agli artt. 86 e 110;
 - qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 del presente Regolamento;
 - qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore a:
 - 90 giorni, senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio Comunale;
 - un anno, con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare o da condizioni economiche o fisiche del medesimo;
 - negli altri casi previsti dalle vigenti normative.
2. Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS e dall'art. 10 della L. n° 675/65 e s.m.i.;
3. Qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle normative vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
4. Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.
5. Con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi e circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 11 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i.
2. Tutte le altre violazioni non contemplate nel precedente comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il cui importo, stabilito dall'art. 16 comma 2 della Legge n. 6889/91 e s.m.i., va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.

Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili;

Art. 13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In caso di subingresso in una attività di sala giochi (autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) e senza modifiche ai locali, il subentrante non deve adeguare i locali a quanto previsto dai precedenti artt. 5 e 6.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua data di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale;
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.